

REGISTRATO A VIAREGGIO

II 30/06/2004

N: 1073 SERIE 1



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMAIORE - PROVINCIA DI LUCCA

REP. N. 15.071

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 13.018 DEL 31.07.1999 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE.

L'anno duemilaquattro e questo dì ventinove del mese di giugno, in Camaiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Contratti,


29.06.2004

Avanti a me Dott. Giuseppe Testa, Segretario Generale del Comune di Camaiore, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa, sono comparsi;

1) il Dott. Sergio CINQUINI, nato a Viareggio (LU) il 18.10.1948, Dirigente del Settore I - Servizi Generali e di Supporto del Comune di Camaiore, autorizzato alla firma della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2004, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. 00190560466;

e

2) il Rag. Sergio ORSI, nato Camaiore (LU) il 20.05.1932, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Pluriservizi Camaiore S.p.a., con sede in Camaiore (LU), via Badia, n. 13, iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca REA n. 97910, iscritta nel Registro delle Imprese in data 19.02.1996, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del C.d.A. n. 8 dell'08/06/2004, C.F. n. 01631280466.





I predetti intervenuti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza di testimoni in conformità dell'art. 48 della legge notarile;

PREMETTONO

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale di Camaione n. 148 del 28.12.1994, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali, istituita con Decreto Prefettizio del 25.06.1955, veniva trasformata in Azienda Speciale per l'esercizio delle farmacie, ciò in conformità all'art.22 della Legge n. 142/1990, a norma del quale gli Enti Locali entro il 01.01.1995 dovevano adeguare l'ordinamento delle Aziende speciali alle disposizioni di cui all'art.23 della Legge n. 142/1990;

- CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 03.04.1998, attraverso alcune modificazioni allo Statuto dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali ed in particolare agli artt. 1, 2, 19, 20, veniva costituita l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaione, cui venivano attribuiti i servizi elencati all'art. 2 dello stesso Statuto, ed in particolare il servizio farmaceutico, i servizi funerari, il servizio di manutenzione e gestione piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i pubblici esercizi e attività commerciali attinenti, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate comunali.

- CHE alla luce dell'attuale sistema normativo e delle tendenze legislative in atto ed al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo e di riorganizzazione operativa del settore dei servizi pubblici, l'A.C. ha ritenuto opportuno e conveniente trasformare l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaione (A.S.P.C.) in Società per azioni a capitale interamente pubblico;




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





- CHE ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede un iter semplificato per la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, nel senso di consentire ai Comuni di provvedervi per atto unilaterale, con deliberazione del C.C. n. 24 del 21.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire è stata trasformata in Pluriservizi Camaioire S.p.a.;

- CHE con la deliberazione del C.C. n 24 del 21.04.2004 sopra citata, il Comune di Camaioire ha confermato alla Pluriservizi Camaioire S.p.a. la gestione dei servizi già facenti capo all'Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire, tra cui la gestione del Palasport Comunale;

- CHE la Pluriservizi Camaioire S.p.a. è subentrata nelle convenzioni stipulate tra il Comune di Camaioire e l'Azienda Speciale Pluriservizi Camaioire relative alla gestione dei servizi ad essa affidati e nelle concessioni in uso dei beni utilizzati nell'espletamento di tali servizi ed in particolare, per quanto concerne la gestione del Palasport Comunale, nella seguente convenzione:

- Convenzione rep. n. 13.018 del 31.07.1999, avente ad oggetto l'affidamento all'Azienda Speciale Pluriservizi di Camaioire della gestione del Palasport Comunale.

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ufficio Legale

Il presente atto ha per oggetto la modificazione e integrazione della convenzione rep. n. 13.018 del 31/07/1999, avente ad oggetto l'affidamento all'Azienda Speciale Pluriservizi di Camaiore della gestione del palasport comunale.

I patti e le condizioni contenuti nella convenzione predetta rimangono confermati, salvo quanto diversamente disposto con il presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto che la gestione del palasport comunale è stata svolta in precedenza dall'Azienda Speciale Pluriservizi Camaiore, alla quale subentra la Pluriservizi Camaiore S.p.A., in tutte le posizioni giuridiche attive e passive, sia nei confronti del Comune di Camaiore, che dei terzi.

Art. 2) OBIETTIVI E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Pluriservizi Camaiore S.p.a., che di seguito, per brevità, viene denominata Società, deve operare con l'obiettivo di migliorare complessivamente il servizio relativo alla gestione del palasport comunale, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della collettività.

La Società si impegna, sempre che ciò non costituisca un'alterazione delle condizioni di mercato, ad uniformare l'erogazione del servizio alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 in punto di:

a) Eguaglianza dei diritti degli utenti:

le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizio e l'accesso all'impianto sportivo ed ai servizi che in esso si svolgono devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione dei servizi all'interno del Palasport Comunale può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua,

COMUNE DI CAMAIORE

A. Ciampini

[Signature]

[Signature]

COMUNE DI CAMAIORE - Ufficio Legale e Contabili



religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti disabili.

b) Imparzialità:

la Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità:

L'erogazione dei servizi all'interno del palasport comunale deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi la Società deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione:

la Società deve tutelare il diritto del cittadino alla corretta erogazione dei servizi all'interno dell'impianto sportivo.

L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle disposizioni di legge e dei

S. Cirigliani

Am

RE



Legale e Contabile

regolamenti, alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nell'art.5).

e) Efficienza ed economicità:

il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficacia e l'economicità. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 3) CARTA DEI SERVIZI E OSSERVATORIO QUALITA'

A tutela degli utenti, la Società si impegna ad elaborare, entro sei mesi dalla stipula del presente atto aggiuntivo, in accordo con il Comune, una carta dei servizi, nel rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, dell'obbligo di imparzialità ed obiettività nelle clausole contrattuali di erogazione del servizio, dell'impegno di continuità del servizio con elevati standard operativi, del diritto di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio.

La carta dei servizi deve essere sottoposta a verifiche ed eventuali rafforzamenti delle garanzie.


La Società si impegna, inoltre, a predisporre idonei strumenti di monitoraggio della qualità attesa, percepita ed offerta, sui cui esiti attiverà le



S. Ciappi

Am

Am



Ufficio Legale

necessarie azioni di miglioramento dei servizi.

Art. 4) VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali ove si svolge il servizio e qualunque attività connessa; il Comune può effettuare altresì indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione di carattere tecnico, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

La Società ed i suoi subaffidatari prestano al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 2 e 3, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.

Art. 5) COOPERAZIONE COMUNALE


Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il miglior espletamento del servizio, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune con addebito dei soli costi di riproduzione;
- nel dare collaborazione con i propri uffici amministrativi;

Art. 6) CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO

Handwritten signature: Gianfranco C. C...



Le variazioni alla misura del contributo in conto esercizio, spettante alla Società a fronte degli oneri sostenuti per la gestione del Palasport Comunale, fissato dall'art.12 della convenzione rep. n. 13.018 in euro 34.602,61 (trentaquattromilaseicentodieci/61) annue per gli esercizi sino al 31.12.2004, previo accordo tra le parti, dovranno essere approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7) MANUALE DELLA SICUREZZA

La Società dispone di un manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs.19.09.1994, n. 626 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8) RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi oggetto del presente atto, sia che essi vengano esercitati direttamente, che attraverso subaffidatari.

Di conseguenza, qualora dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente atto, dallo svolgimento delle attività ad essi connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Amministrazione Comunale e/o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, etc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.

A copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, generato



S. Ceredini

Am

RB





dall'esercizio dei servizi oggetto del presente atto, è stata stipulata apposita polizza assicurativa n. 194 00394257 con la Compagnia Assicuratrice Assitalia, Agenzia di Viareggio, con massimali di 516.456,90= Euro.

Art. 9) ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la Società, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, il Comune avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

Art. 10) MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente atto e della convenzione rep. n. 13.018 del 31.07.1999, cui esso si riferisce, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Art. 11) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano che è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Lucca.

Art. 12) SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della Società, senza diritto di rivalsa verso il Comune.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 13) RISERVATEZZA

Relativamente ai dati di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso





dell'esecuzione del presente contratto, la Società è ritenuta responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dal DLgs N.196 del 30.06.2003.

Art. 14) CODICE CIVILE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme regolanti la materia in esame.

Art. 15) - NORME ANTIMAFIA

Si da atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 03.06.1998, n. 252, e pubblicato sulla G.U. del 30.07.1998 n. 176, non necessitano accertamenti circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, trattandosi di contratto stipulato tra soggetti di cui all'art.1 comma 1 del citato D.P.R. n.252/1998.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno trovato conforme alla loro volontà.

Questo atto, dattiloscritto in carta resa legale da persona di mia fiducia su pagine intere dieci, viene firmato a margine di ciascun foglio e qui in calce come segue:

IL COMUNE

LA SOCIETA'

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Rag. Orsi Sergio, in qualità di Presidente



S. Orsi

Orsi

Orsi





del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della
Pluriservizi Camaiore S.p.A., approva specificatamente per iscritto la
deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di cui
all'art.11.



LA SOCIETA'

[Handwritten signature]
201...

